



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 18.30 nella Sala Consiliare, convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data 19.04.2023 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, **in sessione ordinaria – 1° convocazione – seduta pubblica**, sotto la presidenza del Sindaco dott. Luca Sandonà e l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Strazzabosco.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presente	Ass.giu.	Ass.ing.
SANDONA' LUCA	X		
DALLA VALLE IVAN	X		
DALLA RIVA MAURIZIO	X		
BONAGURO CLAUDIA		X	
DAL SANTO LAURA	X		
FRIGO CHIARA		X	
GARZOTTO MATTEO	X		
SOLA LUCA	X		
DAL SANTO ETTORE	X		
ZENARI GIROLAMO	X		
CAMPESE ANNA	X		

PRESENTI n. 9

ASSENTI n. 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) PLURIENNALE 2022-2025

Il Sindaco spiega il provvedimento. Ringrazio il dipendente Nicoletti che ha seguito tutto l'iter anche per essere presente in aula a disposizione dei consiglieri.

Consigliere Dal Santo: è una materia molto complessa. Abbiamo sempre espresso perplessità sulle modalità di riparto delle spese all'interno della società Ava. Riteniamo utile informare la cittadinanza sulle modalità di calcolo, come peraltro richiesto dall'ex Consigliere Sandonà Cristiano l'anno scorso, ma non è stato fatto. Il Comune di Caltrano non è stato virtuoso sulla differenziata, speriamo per il futuro, non c'è mattina che si vedono rifiuti abbandonati. Scarso è anche il servizio, che non è più all'altezza, nelle isole ecologiche c'è sempre abbandono di rifiuti.

Sindaco: il Consigliere Sandonà suggeriva di inserire nella lettera ai Cittadini la spiegazione circa le modalità di calcolo della TARI

Nicoletti: nella lettera ai Cittadini era stato specificato che non c'erano le riduzioni covid, ma non la specifica sulle modalità di calcolo.

Sindaco: dovremo farlo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON la seguente votazione resa in modo palese

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2 (Bonaguro Claudia, Frigo Chiara)

ASTENUTI N. 3 (Dal Santo Ettore, Zenari Girolamo, Campese Anna)

FAVOREVOLI: N. 6

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

Inoltre, con separata votazione resa in modo palese;

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2 (Bonaguro Claudia, Frigo Chiara)

ASTENUTI N. 3 (Dal Santo Ettore, Zenari Girolamo, Campese Anna)

FAVOREVOLI: N. 6

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) PLURIENNALE 2022-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO/ELETTORALE/STATO CIVILE E ANAGRAFE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno **2023** dando atto, che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre una eventuale revisione "infra" periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente Territorialmente Competente potrà essere presentata al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, comporta che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo rispettare il limite di crescita;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 13 del 21 gennaio 2014 sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;

RILEVATO che la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani è stata sottoscritta fra gli enti partecipanti ed acquisita al protocollo n. 0093196/2018 del 20.06.2018 del Comune di Vicenza;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 31.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è preso atto dei contenuti del Piano Economico Finanziario pluriennale (P.E.F.) 2022-2025, validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" per la gestione dei rifiuti urbani, in qualità di ETC (Ente Territorialmente competente) con deliberazione n. 10 in data 05.05.2022;

VISTA la nota in data 11 aprile 2023 prot. n. 2023/0002184/U, pervenuta al protocollo comunale in data 13.04.2023 n. 2248, con la quale la società Alto Vicentino Ambiente srl di Schio, in qualità di gestore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, comunica che *" per quanto attiene le componenti tariffarie di competenza del gestore non intende richiedere la revisione straordinaria dei PEF 2023 come segnale di sostegno ai Comuni soci e ai cittadini in un momento di criticità per l'inflazione generalizzata"*;

PRESO ATTO che il PEF **relativo all'anno 2023** ammonta ad **€ 212.849,00** al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, di cui €. 126.414,00 di costi quota variabile ed €. 86.435,00 di costi quota fissa; (allegato sub. A)

VISTA la determinazione del responsabile del settore finanziario/affari generali n. 284 in data 30.11.2022 con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta PC Planet Service srl di Nove (VI), per l'elaborazione delle simulazioni tariffarie 2023, al fine di produrre una serie di reportistiche specifiche per ogni scenario ipotizzato e necessario all'Amministrazione Comunale per valutare gli effetti dell'impatto economico che la TARI produce su ogni singola utenza e quindi poter scegliere le simulazioni più adeguate alla realtà locale;

VISTE le tabelle predisposte dalla ditta PC Planet Service srl di Nove (VI) per determinare le tariffe per il Comune di Caltrano applicando i coefficienti, sia per le utenze domestiche e non domestiche, più adeguati alla realtà comunale, garantendo la copertura integrale del PEF anno 2023, così come di seguito indicato:

UTENZE DOMESTICHE:

TIPO UTENZA	COMPONENT I	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	296	47344,00	0,84	0,97	0,387323 €	62,187672 €
RESIDENTI	2 Componenti	311	57440,00	0,98	1,80	0,451877 €	115,399803 €
RESIDENTI	3 Componenti	179	31305,00	1,08	2,05	0,497987 €	131,427553 €
RESIDENTI	4 Componenti	154	26959,00	1,16	2,60	0,534875 €	166,688604 €
RESIDENTI	5 Componenti	36	6079,00	1,24	2,90	0,571763 €	185,921904 €
RESIDENTI	6 Componenti	16	3461,00	1,30	3,40	0,599429 €	217,977405 €
NON RESIDENTI	1 Componente	4	217,00	0,84	0,97	0,387323 €	62,187672 €
NON RESIDENTI	2 Componenti	12	1211,00	0,98	1,80	0,451877 €	115,399803 €
NON RESIDENTI	3 Componenti	6	808,00	1,08	2,05	0,497987 €	131,427553 €
NON RESIDENTI	4 Componenti	7	1222,00	1,16	2,60	0,534875 €	166,688604 €
NON RESIDENTI	5 Componenti	3	666,00	1,24	2,90	0,571763 €	185,921904 €
NON RESIDENTI	6 Componenti	1	396,00	1,30	3,40	0,599429 €	217,977405 €
SECONDE CASE	1 Componente	5	310,00	0,84	0,97	0,387323 €	62,187672 €
SECONDE CASE	2 Componenti	12	1127,00	0,98	1,80	0,451877 €	115,399803 €
SECONDE CASE	3 Componenti	11	1502,00	1,08	2,05	0,497987 €	131,427553 €

SECONDE CASE	4 Componenti	8	1433,00	1,16	2,60	0,534875 €	166,688604 €
SECONDE CASE	5 Componenti	2	448,00	1,24	2,90	0,571763 €	185,921904 €
SECONDE CASE	6 Componenti	2	576,00	1,30	3,40	0,599429 €	217,977405 €

UTENZE NON DOMESTICHE:

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superfici e tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4	986,00	0,51	4,20	0,204841 €	0,359765 €
2	Campeggi, distributori carburanti	0	0,00	0,67	5,51	0,269105 €	0,471977 €
3	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,38	3,11	0,152627 €	0,266397 €
4	Esposizioni, autosaloni	2	3300,00	0,43	3,55	0,172709 €	0,304087 €
5	Alberghi con ristorante	0	0,00	1,07	8,79	0,429765 €	0,752936 €
6	Alberghi senza ristorante	0	0,00	0,80	6,55	0,321320 €	0,561062 €
7	Case di cura e riposo	0	0,00	1,00	8,19	0,401650 €	0,701541 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	10	474,00	1,13	9,30	0,453864 €	0,796622 €
9	Banche ed istituti di credito	1	253,00	0,58	4,78	0,232957 €	0,409446 €
10	Negozi abbigliamento, calzature,	4	1783,00	1,11	9,12	0,445831 €	0,781203 €

	libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli						
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	137,00	1,52	12,45	0,610508 €	1,066445 €
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	7	408,00	1,04	8,50	0,417716 €	0,728095 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0	0,00	1,16	9,48	0,465914 €	0,812040 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	2	6032,00	0,91	7,50	0,365501 €	0,642437 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	22	2141,00	1,09	8,92	0,437798 €	0,764072 €
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7	1215,00	4,84	39,69	1,943986 €	3,399776 €
17	Bar, caffè pasticceria	4	361,00	3,64	29,85	1,462006 €	2,556899 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4	2349,00	2,38	19,55	0,955927 €	1,674619 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	1,54	12,59	0,618541 €	1,078437 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	0,00	6,06	49,72	2,433999 €	4,258929 €
21	Discoteche, night club	0	0,00	1,64	13,45	0,658706 €	1,152104 €

DATO atto che dalla “Relazione tariffe anno 2023” predisposta con il supporto della ditta PC Planet Service srl di Nove (VI) relativamente alle entrate derivanti dalla riscossione della tariffa normalizzata, i costi sono da imputarsi al 88% alle utenze domestiche ed al 12% alle utenze non domestiche;

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2023;

VISTO l'art. 22 del vigente regolamento I.U.C. – Componente TARI – che prevede per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, esclusivamente con ricorso all'utilizzo del composter, una riduzione del 20% nella parte variabile della tariffa;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% deliberato dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza, come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che dispone che “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO l'art. 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023) che stabilisce la data del 30 aprile 2023 come termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 da parte degli Enti Locali;

VISTO il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che dispone che “ *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*”

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi della circolare n. 2/DF del 22/11/2019 ad oggetto “*Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58- Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali – Chiarimenti*”, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **Di prendere atto** che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 212.849,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, di cui €. 126.414,00 di costi quota variabile ed €. 86.435,00 di costi quota fissa (allegato sub. A) al presente provvedimento.
- 2) Di approvare le seguenti tariffe per la gestione del servizio rifiuti (TARI), con decorrenza dal **1° gennaio 2023**, nonché la relazione accompagnatoria alle tariffe (allegato sub. B) al presente provvedimento:

UTENZE DOMESTICHE:

TIPO UTENZA	COMPONENT I	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	296	47344,00	0,84	0,97	0,387323 €	62,187672 €
RESIDENTI	2 Componenti	311	57440,00	0,98	1,80	0,451877 €	115,399803 €
RESIDENTI	3 Componenti	179	31305,00	1,08	2,05	0,497987 €	131,427553 €
RESIDENTI	4 Componenti	154	26959,00	1,16	2,60	0,534875 €	166,688604 €
RESIDENTI	5 Componenti	36	6079,00	1,24	2,90	0,571763 €	185,921904 €
RESIDENTI	6 Componenti	16	3461,00	1,30	3,40	0,599429 €	217,977405 €
NON RESIDENTI	1 Componente	4	217,00	0,84	0,97	0,387323 €	62,187672 €
NON RESIDENTI	2 Componenti	12	1211,00	0,98	1,80	0,451877 €	115,399803 €
NON RESIDENTI	3 Componenti	6	808,00	1,08	2,05	0,497987 €	131,427553 €
NON RESIDENTI	4 Componenti	7	1222,00	1,16	2,60	0,534875 €	166,688604 €
NON RESIDENTI	5 Componenti	3	666,00	1,24	2,90	0,571763 €	185,921904 €
NON RESIDENTI	6 Componenti	1	396,00	1,30	3,40	0,599429 €	217,977405 €
SECONDE CASE	1 Componente	5	310,00	0,84	0,97	0,387323 €	62,187672 €
SECONDE CASE	2 Componenti	12	1127,00	0,98	1,80	0,451877 €	115,399803 €
SECONDE CASE	3 Componenti	11	1502,00	1,08	2,05	0,497987 €	131,427553 €
SECONDE CASE	4 Componenti	8	1433,00	1,16	2,60	0,534875 €	166,688604 €

SECONDE CASE	5 Componenti	2	448,00	1,24	2,90	0,571763 €	185,921904 €
SECONDE CASE	6 Componenti	2	576,00	1,30	3,40	0,599429 €	217,977405 €

UTENZE NON DOMESTICHE:

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superfici e tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4	986,00	0,51	4,20	0,204841 €	0,359765 €
2	Campeggi, distributori carburanti	0	0,00	0,67	5,51	0,269105 €	0,471977 €
3	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,38	3,11	0,152627 €	0,266397 €
4	Esposizioni, autosaloni	2	3300,00	0,43	3,55	0,172709 €	0,304087 €
5	Alberghi con ristorante	0	0,00	1,07	8,79	0,429765 €	0,752936 €
6	Alberghi senza ristorante	0	0,00	0,80	6,55	0,321320 €	0,561062 €
7	Case di cura e riposo	0	0,00	1,00	8,19	0,401650 €	0,701541 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	10	474,00	1,13	9,30	0,453864 €	0,796622 €
9	Banche ed istituti di credito	1	253,00	0,58	4,78	0,232957 €	0,409446 €
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4	1783,00	1,11	9,12	0,445831 €	0,781203 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	137,00	1,52	12,45	0,610508 €	1,066445 €
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	7	408,00	1,04	8,50	0,417716 €	0,728095 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0	0,00	1,16	9,48	0,465914 €	0,812040 €

14	Attività industriali con capannoni di produzione	2	6032,00	0,91	7,50	0,365501 €	0,642437 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	22	2141,00	1,09	8,92	0,437798 €	0,764072 €
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7	1215,00	4,84	39,69	1,943986 €	3,399776 €
17	Bar, caffè pasticceria	4	361,00	3,64	29,85	1,462006 €	2,556899 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4	2349,00	2,38	19,55	0,955927 €	1,674619 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	1,54	12,59	0,618541 €	1,078437 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	0,00	6,06	49,72	2,433999 €	4,258929 €
21	Discoteche, night club	0	0,00	1,64	13,45	0,658706 €	1,152104 €

- 3) Di confermare la riduzione del 20% della tariffa – parte variabile - per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, esclusivamente con ricorso all'utilizzo del composter, come previsto dall'art. 22 del vigente regolamento I.U.C. – Componente TARI.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'estensore della proposta::
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Laura Alessandrina Dal Santo

Il Proponente:
Il Responsabile del settore finanziario
f.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del settore affari generali f.to rag Laura Alessandrina Dal Santo _____ Caltrano, 28/04/2023	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile del settore finanziario F.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo _____ Caltrano, 28/04/2023
--	---

Parere favorevole in conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti
Art. 53, comma 1 dello Statuto Comunale
Art. 20, comma 2 , lettera i, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Strazzabosco

Caltrano, 28/04/2023

La presente deliberazione:

- ☒ dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- ☐ diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Caltrano, 28/04/2023

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Strazzabosco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 25/05/2023 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 25/05/2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo